Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - *I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **822**.
Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila . . . . Pag. 2402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **823**.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena . . . . . Pag. 2404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **824**.
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 379, concernente autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile. Pag. 2404

1980

LEGGE 13 marzo 1980, n. **65**.
Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero. Pag. 2404

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. **66**.
Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione . . . Pag. 2405

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. **67**.
Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali . . . . Pag. 2405

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. **68**.
Disposizioni sui consumi energetici . . Pag. 2406

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. **69**.
Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino . . . Pag. 2411

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.
Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1977. Pag. 2411

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . Pag. 2412

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dell'Istituto stesso. Pag. 2412

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.
Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Regalit - Fiera del regalo alimentare », in Verona . . . . Pag. 2413

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2413

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, a tre posti di perito nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario . . Pag. 2415

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico . . . . Pag. 2418
Concorso pubblico a otto posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai specializzati . . . . . . Pag. 2421
Concorso pubblico a sei posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai qualificati . . . . Pag. 2424

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 2427

Ministero della sanità:

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1977 . . . . Pag. 2427

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978 . . . . Pag. 2427

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978 . . . . Pag. 2427

Ufficio medico provinciale di Bologna: Revoca del concorso a due posti di medico addetto alla medicina scolastica vacanti nel consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali con sede nel comune di San Lazzaro di Savena . . . . Pag. 2428

Centro oncologico e di medicina nucleare « F. Angelini » di Ancona: Concorso ad un posto di aiuto della divisione degenze di radioterapia . . . . Pag. 2428

Istituto neurologico « C. Besta » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 2428

Ospedale « M. Montessori » di Chiaravalle: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2428

Ospedale « S. Giuseppe - Sambiasi » di Nardò: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2428

Ospedale « Maria SS. Immacolata » di Guardiagrele: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 2428

Ospedale « SS. Trinità » di Varallo:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi . . . . Pag. 2429

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2429

Ospedale « Nefetti » di S. Sofia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2429

Ospedale di Alghero:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2429

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 2429

Ospedali « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2429

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2429

Ospedali di Broni e Stradella: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2429

Ospedale civile di S. Marco Argentano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2430

Spedali riuniti di Pistoia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2430

Ospedale « S. Andrea » di Massa Marittima: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2430

Ospedale « Bricciotti » di Mombaroccio: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria. Pag. 2430

Ospedale « B. Lauro » di Palma Campania: Concorso ad un posto di primario di medicina . . . . Pag. 2430

Ospedale civile di Genzano di Roma: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 2430

Ospedale « Barone I. Romeo » di Patti: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 2430

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1979, n. 81.
Canoni per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto: tariffe e relativi massimali, modi e termini per la presentazione della denuncia ex art. 17, legge 10 maggio 1976, n. 319 . . . . Pag. 2431

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1979, n. 82.
Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979 . . . . . . Pag. 2431

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1979, n. 83.
Norme per il funzionamento del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio . . . . Pag. 2432

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. 84.
Autorizzazione della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo Governo-confederazioni sindacali per l'erogazione di una somma « una tantum » al personale dipendente degli enti ospedalieri . . . . Pag. 2432

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 822.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *C*, annessa allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, concernente il ruolo organico del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario, è soppressa e sostituita con la seguente:

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DI BIBLIOTECA, TECNICO ED AUSILIARIO

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Primo dirigente	—	—
1	Direttore di divisione aggiunto	530	—
		487	7
		455	5
		426	5
		387	2
3	Direttore di sezione	307	—
	Consigliere	257	4
		190	6 mesi

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Segretario capo	370	—
5	Segretario principale	297	—
		255 (1)	5
4	Segretario	218	—
		178	4
		160	2

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
15	Coadiutore	245	—
		213	3
		183	5
		163	2
		133	4
		120	2

Ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Direttore aggiunto di ragioneria	530	—
		487	7
		455	5
		426	5
		387	2
	Direttore di ragioneria di 2ª classe	307	—
	Vice direttore di ragioneria	257	4
		190	6 mesi

Ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Ragioniere capo	370	—
5	Ragioniere principale	297	—
		255 (1)	5
4	Ragioniere	218	—
		178	4
		160	2

Ruolo organico della carriera direttiva del personale di biblioteca

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Bibliotecario di 1ª classe aggiunto	530	—
		487	7
		455	5
		426	5
		387	2
	Bibliotecario di 2ª classe	307	—
	Bibliotecario	257	4
		190	6 mesi

Ruolo organico della carriera di concetto del personale di biblioteca

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Aiuto bibliotecario capo	370	—
2	Aiuto bibliotecario principale	255 (1)	—
		297	5
2	Aiuto bibliotecario	218	—
		178	4
		160	2

Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
10	Tecnico laureato	530	—
		487	7
		455	5
		435	2
		426	3
		387	2
		307	6
		257	3
		218	6 mesi

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
1	Tecnico capo	370	—
	Tecnico	302	—
		260	5
		227	5
		188	4
		160	1

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
3	Tecnico capo	370	—
21	Tecnico	302	—
		260	5
		227	5
		188	4
		160	1

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
22	Tecnico	245	—
		218	6
		188	5
		168	4
		143	4
		128	2

Ruolo organico della carriera ausiliaria

Posti	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
22	Usciere	165	—
		143 (2)	6
		133	4

(1) La permanenza è ridotta a tre anni per il personale della carriera di concetto in servizio al 1° gennaio 1967, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(2) La permanenza è ridotta a quattro anni per il personale della carriera ausiliaria in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1980
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **823**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Veduta la richiesta dell'Università di Siena in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1980
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **824**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 379, concernente autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 379, è rettificato nel senso che l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.000.000, dai signori Sutera Sardo Gerlando e Leonarda, l'immobile sito in Agrigento, via Esseneto n. 19, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 234

LEGGE 13 marzo 1980, n. **65**.

Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facoltà di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento più favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale è data facoltà di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.

Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio ».

Art. 2.

Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento più favorevole di fatto già corrisposto al personale suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — VALITUTTI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. **66**.

Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti per consentire al Ministero dei trasporti interventi finanziari intesi a garantire la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in concessione, in attesa dell'emanazione di nuove norme in attuazione dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, é differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 2.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, e dell'espletamento delle istruttorie relative all'aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, é autorizzato ad erogare alle ferrovie in regime di concessione, sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297, acconti sino al limite massimo dell'80 per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annua già accordata.

Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 17

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. **67**.

Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Art. 2.

L'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale delle aziende di cui al precedente art. 1, verrà riconosciuto nella misura del 50 per cento in favore di ciascuna regione come parte integrante della quota ad esse spettante sul Fondo nazionale trasporti e verrà assunto dallo Stato a carico del bilancio dell'anno finanziario 1981 in sede di finanziamento del predetto Fondo nazionale trasporti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 16

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. **68.**
Disposizioni sui consumi energetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438, 12 novembre 1979, n. 574 e 11 gennaio 1980, n. 5, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONI
PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Art. 1.

Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona *A*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona *B*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona *C*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona *D*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona *E*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona *F*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

Art. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona *A*: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona *B*: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona *C*: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona *D*: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona *E*: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona *F*: nessuna limitazione.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona *F* deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Art. 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonchè per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 3.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 7.

Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto e formulerà le proposte relative al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici nonché al fabbisogno del combustibile per la stagione invernale 1980-81.

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

Art. 8.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale per i prezzi del 27 luglio 1979.

Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

Art. 9.

Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

Art. 10.

L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 11.

Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

Per l'adempimento delle finalità di cui al precedente comma, i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti.

Art. 12.

Il rimborso spese spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e il rimborso spese spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata al cap. 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

Art. 13.

La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare all'esclusivo esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Art. 15.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 19

ALLEGATO

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Lecce	—	51	120	1.030
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara	—	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. **69**.

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — ALTISSIMO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 18

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1977.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale *26 aprile 1945, n. 223;*

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1977 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Vercelli	9
Torino, Novara	9,5
Cuneo	10,5
Asti	11
Alessandria	11,5

Valle d'Aosta:

Aosta	10,5

Liguria:

Genova	9,5
Savona	10
Imperia, La Spezia	10,5

Lombardia:

Bergamo, Varese	9
Brescia	9,5
Como, Mantova	10
Milano, Cremona	10,5
Sondrio	11
Pavia	11,5

Trentino-Alto Adige:

Trento, Bolzano	11

Veneto:

Belluno	9
Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	10
Venezia	10,5

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone	10
Udine, Trieste	10,5
Gorizia	11,5

Emilia-Romagna:

Ferrara	9
Piacenza, Ravenna	9,5
Bologna, Forlì, Modena, Parma	10
Reggio Emilia	11

Toscana:	
Massa Carrara, Pisa, Lucca	10
Pistoia	10,5
Firenze, Arezzo	11
Livorno, Grosseto	11,5
Siena	12
Umbria:	
Terni	10,5
Perugia	11,5
Marche:	
Macerata	10,5
Pesaro	11
Ancona, Ascoli Piceno	11,5
Lazio:	
Viterbo	10,5
Latina	11
Rieti, Roma	11,5
Frosinone	12
Abruzzo:	
L'Aquila, Chieti	11
Pescara, Teramo	11,5
Molise:	
Isernia	11
Campobasso	12
Campania:	
Caserta	10,5
Napoli	11
Salerno, Avellino	11,5
Benevento	12
Puglia:	
Bari, Foggia	11,5
Brindisi, Lecce, Taranto	13
Basilicata:	
Potenza, Matera	12
Calabria:	
Catanzaro, Cosenza	12,5
Reggio Calabria	14
Sicilia:	
Enna	12
Agrigento, Catania	12,5
Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani	13,5
Siracusa	15,5
Sardegna:	
Cagliari, Nuoro	12
Sassari, Oristano	13

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il dott. Giovanni Alviani, reggente dell'ispettorato regionale del lavoro di Trieste, è stato nominato membro del comitato predetto quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rilevato che sono cessate le funzioni di reggenza e che la titolarità dell'ufficio è stata assunta dal dirigente superiore ing. Gianfranco Laureati;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Alviani;

Decreta:

L'ing. Gianfranco Laureati, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Giovanni Alviani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Marino Visintin, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Elio Zilli, dirigente superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Elio Zilli, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giuila in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Marino Visintin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.
Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Regalit - Fiera del regalo alimentare », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Regalit - Fiera del regalo alimentare », che avrà luogo a Verona dal 13 al 20 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(2705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 13 marzo 1980:

Il decreto ministeriale 11 marzo 1980 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Quarantelli Francesco nella sede di Napoli e del notaio Finelli Matteo nella sede di Casoria, distretto notarile di Napoli.

Baratta Giuseppe, notaio residente nel comune di Potenza, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Transo Giuseppe, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Il decreto ministeriale 11 marzo 1980 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio D'Amore Pellegrino nella sede di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento.

Santagata Giovanni, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Del Balzo Alessandra, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, è trasferita nel comune di San Giorgio la Molara, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Il decreto ministeriale 11 marzo 1980, è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lezza Rosa alla sede di Angri, distretto notarile di Salerno, e del notaio de Vivo Michele alla sede di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

de Vivo Michele, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Alifano Errico, notaio residente nel comune di Tolve, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Ammirati Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferita nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Spadone Anna, notaio residente nel comune di Torino, è trasferita nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Stella Massimo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione.

Riggio Giuseppe, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

Favre Alessandro, notaio residente nel comune di Verrès, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Saint Vincent, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Baldasserini Cesarino, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione.

Ciurcina Rosario, notaio residente nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione.

Bruni Giuseppe, notaio residente nel comune di Montalbano Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione.

Macrì Pellizzeri Melchiorre, notaio residente nel comune di Giardini Naxos, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santa Teresa di Riva, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Vicari Giuseppe, notaio residente nel comune di Alì Terme, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Villafranca Tirrena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ballardini Giovanni, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Castiglione delle Stiviere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Lunetta Giovanni Luigi, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Pandolfi Luigi, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pontedera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Piraccini Piero, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Cervia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

De Paola Fernando, notaio residente nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Pantano Valerio, notaio residente nel comune di Rossano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Mottola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sbano Emanuele, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Lombardo Antonino, notaio residente nel comune di Erice, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani, con l'anzidetta condizione.

Cavarzere Giorgio, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bussolengo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Rainaldi Marino, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Valeggio sul Mincio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(2672)

Con decreto ministeriale 11 marzo 1980:

Caserta Pietro, notaio residente nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Montegiorgio, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Amore Pellegrino, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione.

Palmieri Gabriella Libera, notaio residente nel comune di Fontecchio, distretto notarile de L'Aquila, è trasferita nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione

Zanelli Pietro, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Santoro Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Gallelli Rosa, notaio residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, è trasferita nel comune di Soverato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Miceli Tommaso, notaio residente nel comune di Mileto, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Vibo Valentia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Micciulli Nicola, notaio residente nel comune di Spezzano della Sila, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza, con l'anzidetta condizione.

Leggeri Giuseppe Paolo, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona, con l'anzidetta condizione.

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferita nel comune di Prato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sordi Riccardo, notaio residente nel comune di Dogliani, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Chiappini Luigi, notaio residente nel comune di Ripi, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone, con l'anzidetta condizione

Calabrese De Feo Francesco, notaio residente nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di La Spezia, con l'anzidetta condizione.

Caiazzo Raffaella, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferita nel comune di Siderno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

de Stefano Domenico, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Lupinacci Martino, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Graffeo Aldo, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gallarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Dallari Giulio, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione.

De Sena Angela, notaio residente nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino, è trasferita nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Finelli Matteo, notaio residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Fiordiliso Giuseppe, notaio in Palma Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Quarantelli Franco, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione

Gambini Francesco, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione.

Camozzi Stefano, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Brescello, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione.

Lezza Rosa, notaio residente nel comune di Laurenzana, distretto notarile di Potenza, è trasferita nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Malinconico Raimondo, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Rizzo Giulio, notaio residente nel comune di Maniago, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Golia Angelo, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Visco Lucio, notaio residente nel comune di Carovigno, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Sessa Aurunca, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

de Vivo Michele, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Pelella Riccardo, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Ribera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ceccherini Romano, notaio residente nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione.

Fragna Anna Luisa, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferita nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione.

Richiardi Fiorenzo Angelo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione.

Ingargiola Paolo, notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione.

Baravelli Francesco Candido, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Mammucari Paolo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Rubini Giovanni, notaio residente nel comune di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione.

(2673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di perito nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 228, con i quali questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire, rispettivamente, cinque e quattro posti nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle accertate esigenze interne, assegnare due dei predetti posti a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico od affini (radiotecnico e telecomunicazioni) e tre posti a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario;

Tenuto conto che questa amministrazione ritiene di indire due concorsi distinti per le suddette categorie di periti industriali;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di perito in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di perito industriale ad indirizzo minerario (non sono ammessi titoli di studio equipollenti).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio con l'esatta indicazione della data e dell'istituto tecnico industriale statale, o legalmente riconosciuto, presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio od il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Inoltre, i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di arte mineraria e/o il colloquio facoltativo di lingua estera, debbono indicarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma;

Prove scritte:

1) cartografia, topografia e disegno topografico; ellissoide internazionale, reticolato geografico; coordinate polari, cartesiane e geografiche; carta geografica e sue proprietà; proiezioni; carte topografiche e idrografiche. Planimetria, altimetria, celerimensura, misure di superficie; tracciamento di strade e canali, spianamento del terreno, rappresentazioni di problemi topografici.

2) meccanica:

a) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo ad elementi di costruzione staticamente determinati (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche), afflusso dell'acqua (bocche a battente ed a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompa a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Colloquio - Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

b) mineralogia: riconoscimenti dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici ed impieghi industriali;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) nozioni di diritto costituzionale;

f) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazioni dei dati, medie, numeri indici, interpolazione ed estrapolazione, diagrammi.

Prove facoltative - I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di arte mineraria (scritto ed orale), secondo il seguente programma:

a) ricerca e coltivazione di sostanze minerarie metallifere e non metallifere (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi), scavo di gallerie, pozzi; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto ed in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione, sicurezza nelle miniere;

b) origine del petrolio e del gas naturale; condizioni per l'accumulo dei giacimenti; tipi di giacimento;

c) prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi; ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi mediante sondaggi; sondaggi; completamento dei pozzi;

d) coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; stimolazione; produzione secondaria.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere il colloquio facoltativo di lingua estera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato) consistente in una conversazione e traduzione di brani a carattere tecnico scritti nella lingua estera prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 14 e 15 maggio 1980, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, stanza n. 31, via Molise, 2, Roma.

La prova scritta facoltativa di arte mineraria avrà luogo nella predetta sede il giorno 16 maggio 1980, con inizio alle ore 8,30.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa — scritta ed orale — di arte mineraria verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma; coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Ai candidati che avranno superato il colloquio facoltativo di lingua estera verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della votazione complessiva.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi

dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati periti in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

9) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di arte mineraria (6);

10) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua . . . . (indicare francese, inglese o tedesca) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . . . tel. . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2069)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 31 maggio 1979;

Vista la deliberazione n. 16, allegata al verbale n. 45, del 15 giugno 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

I gruppo:

cinquantuno posti (cinque posti per il laboratorio di malattie batteriche e virali; due posti per il laboratorio di parassitologia; quattro posti per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia; quattro posti per il laboratorio di tecnologie biomediche; sei posti per il laboratorio di farmacologia; sei posti per il laboratorio di chimica del farmaco; cinque posti per il laboratorio degli alimenti; due posti per il laboratorio di tossicologia; tre posti per il laboratorio di igiene del lavoro; sette posti per il servizio stabulario; tre posti per il servizio biologico; quattro posti per il laboratorio di patologia non infettiva);

II gruppo:

quattro posti per il laboratorio di veterinaria;

III gruppo:

quattordici posti (tre posti per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica; cinque posti per il laboratorio delle radiazioni; due posti per il servizio biologico; quattro posti per il laboratorio di igiene del territorio);

IV gruppo:

sette posti per la biblioteca;

V gruppo:

dieci posti per l'ufficio tecnico;

VI gruppo:

undici posti per l'ufficio tecnico;

VII gruppo:

due posti per i servizi amministrativi e del personale;

VIII gruppo:

due posti per il servizio documentazione;

IX gruppo:

due posti (un posto per il laboratorio di malattie batteriche e virali; un posto per il laboratorio di parassitologia);

X gruppo:

due posti per il laboratorio di igiene del lavoro;

XI gruppo:

cinque posti (tre posti per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica; due posti per il laboratorio di igiene del territorio).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza elementare.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

F) Patente di guida *C* per i candidati che concorrono per i gruppi di posti IX o XI di cui al precedente art. 1.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto

stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite ovvero che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati al precedente art. 1, intendano concorrere;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) il possesso della patente di guida *C* (questa dichiarazione deve essere fatta soltanto dai candidati che intendono concorrere per i gruppi di posti IX o XI di cui al precedente art. 1).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte *le indicazioni precisate nel presente articolo* circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, quanti sono i gruppi per i quali desidera concorrere.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non viene indicato il gruppo di posti per il quale si intende concorrere.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non *imputabili a colpa dell'istituto stesso.*

Art. 4.

A ciascuna domanda presentata dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice *disporrà nel complesso*, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 2.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria *a*) - servizi prestati: punti 0,20 per anno o frazione non inferiore a sei mesi, fino a un massimo di punti 1,00 i servizi prestati presso imprese private devono essere documentati a mezzo di fotocopia autenticata del libretto di lavoro;

categoria *b*) - altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione (da determinare a cura della commissione esaminatrice) fino a punti 1,00, ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

In caso di presentazione di lavori prodotti in collaborazione, la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

Le prove di esame sono le seguenti:

PROVA DI SCRITTURA SOTTO DETTATO

Per tutti i gruppi di posti messi a concorso.

PROVA PRATICA

Il candidato dovrà sostenere le seguenti prove a seconda del gruppo di posti per il quale concorre:

Per il I gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

contenzione, alimentazione e pulizia di piccoli animali da laboratorio;

riconoscimento, uso e manutenzione di comuni strumenti di laboratorio;

lavaggio manuale ed automatico di vetreria di comune uso nei laboratori di analisi.

Per il II gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

contenzione, alimentazione e pulizia di animali da laboratorio e di animali domestici di piccola, media e grande taglia;

riconoscimento, uso e manutenzione di comuni strumenti di laboratorio;

lavaggio manuale ed automatico di vetreria di comune uso nei laboratori di analisi.

Per il III gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

riconoscimento ed uso di semplici dispositivi meccanici ed elettrici.

Per il IV gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

lavori di magazzinaggio librario; trasporto e ricollocazione dei volumi da e nei magazzini librari;

distribuzione al pubblico di materiale librario prelevato dai magazzini;

cartellinatura dei volumi;

uso di macchine fotocopiatrici.

Per il V gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

riconoscimento ed uso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno;

riconoscimento di vetreria di comune uso in un laboratorio chimico.

Per il VI gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

riconoscimento ed uso di semplici dispositivi meccanici, elettrici e telefonici;

riconoscimento di vetreria di comune uso in un laboratorio chimico.

Per il VII gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

maneggio e trasporto di materiale fragile;

riconoscimento dei vari tipi di estintori e loro impiego;

confezione di pacchi;

intervento di emergenza in caso di blocco di ascensore.

Per l'VIII gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

pulizia di macchine da stampa e di attrezzature per fotografie e per camera oscura;

preparazione e taglio di carta da stampa;

uso di macchine fotocopiatrici.

Per il IX gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

contenzione, alimentazione e pulizia di piccoli animali da laboratorio;

riconoscimento, uso e manutenzione di comuni strumenti di laboratorio;

lavaggio manuale ed automatico di vetreria di comune uso nei laboratori di analisi;

guida di automezzo e riconoscimento degli elementi del motore a scoppio.

Per il X gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

riconoscimento ed uso di comuni strumenti di un laboratorio chimico;

riconoscimento ed uso di semplici dispositivi meccanici ed elettrici;

lavaggio di vetreria di comune uso in un laboratorio chimico;

manipolazione e trasporto di sostanze chimiche.

Per l'XI gruppo di posti di cui al precedente art. 1:

riconoscimento ed uso di semplici dispositivi meccanici ed elettrici;

guida di automezzo e riconoscimento degli elementi del motore a scoppio.

COLLOQUIO

Per tutti i gruppi di posti:

gli argomenti della prova pratica.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova di scrittura sotto dettato e la prova pratica avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno* 1980 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di scrittura sotto dettato, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1980.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova di scrittura sotto dettato.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1980, di cui al precedente art. 7.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricezione di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) fotocopia autenticata della patente di guida *C* ovvero certificato attestante il possesso di tale requisito (solo i candidati dichiarati vincitori nei gruppi di posti IX e XI dell'art. 1 del presente bando).

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad addetto tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'istituto stesso.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1980
Registro n. 2.Sanità, foglio n. 280

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . .
nato a . . (provincia di . . . .)
il . . e residente dal (1) . .
in . . . . . (provincia di . .)
via . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il (2) . . gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando.

Fa presente (3) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (4);

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) è in possesso della patente di guida *C* (6);

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (7);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta) e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . tel. . . . . .

Allega alla presente i titoli di merito ed il relativo elenco, in duplice copia.

Data, ...

Firma (8) . . . . .

---

1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

2) Indicare per quale gruppo di posti si vuol concorrere tra quelli previsti dall'art. 1 del bando di concorso.

3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

5) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

6) Solo per i candidati che concorrono per i gruppi di posti IX o XI.

7) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

(2581)

Concorso pubblico a otto posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai specializzati

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente i principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle carriere degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità:

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'istituto predetto che si è pronunciato nella seduta dell'8 giugno 1978 sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso a otto posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai specializzati dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 11/A, allegata al verbale n. 37 del 20 luglio 1978 del comitato amministrativo dell'istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a otto posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai specializzati dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono ripartiti nel modo che segue:

a) un posto per saldatore elettrico ed autogenista (M);

b) due posti per circuitista elettrico (S);

c) un posto per idraulico o tubista (M);

d) un posto per conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP (S);

e) un posto per motorista (M);

f) un posto per muratore (M);

g) un posto per operaio chimico specializzato (S).

Il 50 % dei posti di cui alla precedente lettera *b)* è riservato agli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità, i quali saranno ammessi al concorso a condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

Il posto non assegnato ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, è attribuito secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza di scuola elementare.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il relativo numero telefonico;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la qualifica professionale per la quale si intende concorrere; è ammessa la partecipazione ad una sola qualifica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che nella domanda si chieda di concorrere per più qualifiche professionali, sarà considerata valida, ai fini della ammissione al concorso, la qualifica indicata per prima. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non venga indicata la qualifica professionale per la quale si intende concorrere.

Art. 4.

La prova del concorso consiste in una prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale richiesta, di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione.

Il punteggio è espresso in ventesimi; saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici punti.

Art. 5.

Per lo svolgimento della prova d'arte od esperimento pratico si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1078, e alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova d'arte od esperimento pratico avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati, alle ore 9:

lettera a) di cui all'art. 1 del bando (un posto per saldatore elettrico ed autogenista) . 18 giugno 1980;

lettera b) di cui all'art. 1 del bando (due posti per circuitista elettrico) . . . . . 20 giugno 1980;

lettera c) di cui all'art. 1 del bando (un posto per idraulico o tubista) . . . . . 23 giugno 1980;

lettera d) di cui all'art. 1 del bando (un posto per conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP) . . . . . . 25 giugno 1980;

lettera e) di cui all'art. 1 del bando (un posto per motorista) . . . . 27 giugno 1980;

lettera f) di cui all'art. 1 del bando (un posto per muratore) . . . . 30 giugno 1980;

lettera g) di cui all'art. 1 del bando (un posto per operaio chimico specializzato) . . 2 luglio 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova d'arte nella sede, nei giorni e nell'ora sopraindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso. Per sostenere la prova d'arte i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova d'arte.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie di merito del concorso, una per ciascuna qualifica professionale, saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate in base alle graduatorie di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie di merito, relative alle singole qualifiche professionali, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al servizio; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, oltre ai vincitori, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica alla quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o l'operaio di ruolo dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo

un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad operaio specializzato nel ruolo degli operai specializzati dell'Istituto predetto. L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi al servizio verrà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per gli operai specializzati, nonché le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 257

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) .
nato a .
(provincia di . . .) il . . . .
e residente dal (1) . . in . . .
(provincia di . .) via . .
n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad otto posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai specializzati dell'Istituto superiore di sanità. Intende concorrere per la seguente qualifica professionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso: .

Fa presente (2) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
numero telefonico .

Data. . .

Firma (6) . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, *anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.*

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2496)

Concorso pubblico a sei posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai qualificati

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente i principi generali di ripartizioni dei salariati statali nelle categorie professionali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle carriere degli *operai dello Stato;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta dell'8 giugno 1978 sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso a sei posti di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 11/*B*, allegata al verbale n. 37 del *20 luglio 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a sei posti di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono ripartiti nel modo che segue:

a) un posto di saldatore elettrico ed autogenista (Op);

b) due posti di circuitista elettrico (Op);

c) due posti di idraulico o tubista (Op);

d) un posto di lucidatore di mobili in legno e di metalli (Op).

Il 50% dei posti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) è riservato agli operai comuni dell'Istituto superiore di sanità, i quali saranno ammessi *al concorso a condizione che abbiano prestato* servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, saranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza di scuola elementare.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) *Età non inferiore ad anni 18 e non superiore* ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il relativo numero telefonico;

servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la qualifica professionale per la quale si intende concorrere; è ammessa la partecipazione ad una sola qualifica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che nella domanda si chieda di concorrere per più qualifiche professionali, sarà considerata valida, ai fini dell'ammissione al concorso, la qualifica indicata per prima. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non venga indicata la qualifica professionale per la quale si intende concorrere.

Art. 4.

La prova del concorso consiste in una prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale richiesta, di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione.

Il punteggio è espresso in ventesimi; saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici punti.

Art. 5.

Per lo svolgimento della prova d'arte od esperimento pratico si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1078, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova d'arte od esperimento pratico avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, alle ore 9:

lettera a) *di cui all'art.* 1 *del bando (un posto di saldatore elettrico ed autogenista)* . . 9 *giugno* 1980

lettera b) *di cui all'art.* 1 *del bando (due posti di circuitista elettrico)* . . . . . 11 *giugno* 1980

lettera c) *di cui all'art.* 1 *del bando (due posti di idraulico o tubista)* . . . . . 13 *giugno* 1980

lettera d) *di cui all'art.* 1 *del bando (un posto di lucidatore di mobili in legno e di metalli)* 16 *giugno* 1980

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova d'arte nella sede, nei giorni e nell'ora sopraindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso. Per sostenere la prova d'arte i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova d'arte.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie di merito del concorso, una per ciascuna qualifica professionale, saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate in base alle graduatorie di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie di merito, relative alle singole qualifiche professionali, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al servizio; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, oltre ai vincitori, anche gli operai dichiarati idonei, nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica alla quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o l'operaio di ruolo dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello Stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente articolo 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad operaio qualificato nel ruolo degli operai qualificati dell'Istituto predetto. L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi al servizio verrà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per gli operai qualificati, nonchè le competenze accessorie e le indennità a termine di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità. Intende concorrere per la seguente qualifica professionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso: . . . .

Fa presente (2) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . numero telefonico . . . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2497)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2716)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il dott. Francesco Placco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salvatore Veneziano, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 10 gennaio 1979, in sostituzione del dott. Francesco Placco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 255

(1421)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Giovanni Zotta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Michele D'Agostino, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 10 novembre 1979, in sostituzione del dott. Giovanni Zotta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 185

(1698)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Pier Luigi Maninchedda ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gino Maini, primario dell'ospedale psichiatrico di Colorno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1979, in sostituzione del prof. Pier Luigi Maninchedda, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 78

(1708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Revoca del concorso a due posti di medico addetto alla medicina scolastica vacanti nel consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali con sede nel comune di San Lazzaro di Savena.

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto 25 febbraio 1980, n. 995, ha provveduto a revocare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di medico addetto alla medicina scolastica vacanti nel consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali con sede nel comune di San Lazzaro di Savena, bandito con decreto 27 aprile 1978, n. 785, prot. n. 1934.

(2609)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione degenze di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione degenze di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(964/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
un posto di assistente di neuroradiologia;
un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(971/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(977/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDÒ

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(978/S)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esamia a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(979/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI VARALLO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(963/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di pediatria (aggregata alla divisione di medicina);

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(980/S)

OSPEDALE «NEFETTI» DI S. SOFIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(967/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia;

un posto di assistente della sezione infettivi aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(982/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(983/S)

OSPEDALI «A. AJELLO E B. NAGAR» DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente emotrasfusionista;

tre posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(984/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(985/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(965/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. MARCO ARGENTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Marco Argentano (Cosenza).

(981/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(969/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente psichiatra;

un posto di assistente di laboratorio;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(976/S)

OSPEDALE « BRICCIOTTI » DI MOMBAROCCIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mombaroccio (Pesaro).

(959/S)

OSPEDALE « B. LAURO » DI PALMA CAMPANIA

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Palma Campania (Napoli).

(960/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(961/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(962/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1979, n. **81**.

Canoni per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto: tariffe e relativi massimali, modi e termini per la presentazione della denuncia ex art. 17, legge 10 maggio 1976, n. 319.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 20 novembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe per le diverse categorie di utenti ed i relativi massimali vincolanti per gli enti erogatori dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, sono determinati secondo i criteri dell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 2.

Destinazione dei fondi

Il gettito globale annuo dei canoni corrisposti dagli utenti per i servizi di cui all'art. 1 va iscritto nel bilancio dell'ente erogatore dei servizi stessi, a fronte delle spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti nonchè di investimento per nuovi impianti.

L'aliquota del canone relativa ai termini *F1*, *F2* ed *F3* delle formule tariffarie, così come determinate nell'allegato *A* di cui al precedente art. 1, è dovuta all'ente indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dei servizi.

Detta aliquota, quale cespite delegabile, può essere destinata a garanzia di mutui da contrarre per realizzare, migliorare, completare, ricostruire impianti per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto.

Art. 3.

Aggiornamento massimali

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, può modificare, con propria deliberazione, i valori dei massimali dei costi unitari riportati nelle tabelle 1), 2) e 3) unite all'allegato *A* di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Denuncia delle utenze

I soggetti che comunque usufruiscono dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, debbono denunciare agli enti gestori dei servizi stessi, la quantità e la qualità delle acque scaricate nell'anno precedente alla denuncia, utilizzando appositi modelli analoghi ai modelli « B » allegati alla presente legge.

Gli enti gestori dei servizi utilizzano i dati delle denunce presentate dagli utenti per predisporre i relativi ruoli nominativi e provvedono alla riscossione dei canoni.

Gli enti gestori provvedono inoltre ad effettuare gli accertamenti eventualmente occorrenti per controllare la rispondenza alla reale situazione dei dati riportati nella denuncia e promuovono, ove occorra, l'applicazione delle sanzioni previste dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e quelle stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La cessazione dello scarico, ovvero nuove utenze ed eventuali variazioni della qualità e quantità delle acque scaricate, intervenuta nell'anno precedente, debbono essere denunciate a cura dell'utente, all'ente gestore, entro il 30 giugno di ogni anno, pr l'aggiornamento dei ruoli.

Art. 5.

Regolamento per l'immissione degli scarichi nella pubblica fognatura

Gli enti gestori degli impianti predispongono il regolamento qualitativo per l'immissione degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Detto regolamento è approvato dai competenti organi comunali o consorziali.

Gli utenti sono tenuti ad adeguare la composizione dei propri scarichi, qualora provengano da insediamenti produttivi, alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti stessi.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge la denuncia di cui al primo comma del precedente art. 4 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tal fine i sindaci, di intesa con gli enti gestori degli impianti, invitano, con propria ordinanza da emanarsi entro trenta giorni dalla citata data, tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica, a presentare entro i successivi novanta giorni la denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate annualmente con le modalità previste dal primo comma del precedente art. 4. Nell'ordinanza del sindaco sono richiamate le sanzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, per omessa o ritardata denuncia.

Fino alla data del 31 dicembre 1981, qualora non fosse possibile istituire in tempo utile i ruoli delle utenze sulla base dei dati rilevati dalle singole denunce, gli enti gestori possono determinare i canoni dovuti per ciascuna utenza, allacciata all'acquedotto pubblico, effettuando le seguenti correlazioni con l'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente alla denuncia stessa:

diritto di allaccio (termine *F* delle formule tariffarie)	¼ dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente;
canone servizio fognature (termine *F* delle formule tariffarie)	½ dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente;
canone servizio depurazione (termine *D* delle formule tariffarie)	½ dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente;
canone smaltimento acque meteoriche (formula tariffaria *T3*)	¼ dell'importo corrisposto dall'utente nell'anno precedente.

Per gli utenti svincolati dal pubblico servizio di acquedotto l'ente gestore provvede ad una valutazione provvisoria, salvo conguaglio.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° ottobre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 settembre 1979.

(*Omissis*).

(2193)

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1979, n. **82**.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 5 ottobre 1979*)

(*Omissis*).

(2194)

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1979, n. 83.

Norme per il funzionamento del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione esercita i suoi poteri in materia radiotelevisiva secondo i principi e le finalità della legge 14 aprile 1975, n. 103, e in base alle norme della presente legge.

Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Lazio, organo della regione Lazio, opera in armonia con gli indirizzi generali fissati dal consiglio regionale ed è rivolto ad ampliare la partecipazione democratica dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Lazio, in attuazione dell'art. 1 dello statuto regionale.

Il comitato nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal consiglio regionale informa altresì la propria attività ai principi fondamentali del servizio pubblico radio-televisivo di indipendenza, obiettività, libertà di opinione, apertura delle emittenti radiotelevisive pubbliche alle diverse realtà sociali e culturali, coesistenza di distinte tendenze politiche, nel rispetto delle garanzie costituzionali.

Art. 2.

Il comitato disciplina l'accesso alle trasmissioni regionali e locali previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, svolge funzioni di promozione e di proposta in materia di ideazione, programmazione e produzione radio-televisiva regionale per la diffusione su reti nazionali e locali.

Art. 3.

Il comitato elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un presidente e da due vice presidenti.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai componenti il comitato. Per la elezione dei vice presidenti ciascun componente del comitato vota solo un nominativo. Sono eletti i due candidati che riportano più voti.

I componenti dell'ufficio di presidenza possono essere revocati su mozione motivata votata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'apposito ufficio previsto dalla legge regionale n. 72 del 18 settembre 1979, che farà parte del settore segreteria dell'ufficio di presidenza; il coordinatore di tale ufficio svolge le funzioni di segretario del comitato.

Art. 5.

Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

L'indennità per missione, autorizzata dal presidente del comitato, se dovuta è determinata nella misura massima consentita dall'art. 3 della citata legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1979 e per i successivi esercizi, mediante la utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti dal capitolo 528501 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 ottobre 1979

SANTARELLI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 31 *dello statuto della regione Lazio.*

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. 84.

Autorizzazione della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo Governo-confederazioni sindacali per l'erogazione di una somma « una tantum » al personale dipendente degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione e da parte delle strutture ospedaliere pubbliche convenzionate, Università cattolica - policlinico Gemelli, istituti fisioterapici e istituto nazionale di riposo e cura per anziani, dell'accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1° febbraio 1979-31 dicembre 1979, dell'importo lordo pari a L. 250.000 non pensionabile, è autorizzata la spesa di L. 8.213.500.000 il cui ammontare rientra nello stanziamento già iscritto al capitolo 207040 concernente: « Spese per l'assistenza ospedaliera » del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 novembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *ottobre* 1979.

(2195)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800770)